

Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'applicazione dei Common Safety Methods, **per il rilascio delle abilitazioni al personale**, per il rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

(Allegato 1 al Decreto ANSF n°3/2019)

Roma 19 Luglio 2019

Decreto ANSF n°3/2019... in particolare

- ✓ **Articolo 4** comma 3 «Abilitazione del personale»
- ✓ **Allegato 1** punto 5 : «Abilitazione del personale»;
- ✓ **Allegato 1** punto 8.1 «Disposizioni transitorie»
 - ✓ 8.1 «Migrazione dal sistema abilitativo in vigore fino all'entrata in vigore delle presenti norme....»;
 - ✓ 8.1.1 «Abilitazioni Gestione della Circolazione,..etc»;
 - ✓ 8.1.2 «Riconoscimento degli Istruttori e degli esaminatori».

CONDIVIDIAMO PRIMA I PRINCIPI...

1. Modelli di esercizio uguali a cui sono associati rischi uguali, debbono essere disciplinati da un quadro normativo basato sugli stessi principi pur nel rispetto delle specificità del servizio;
2. Lo svolgimento di determinati compiti di sicurezza da parte del personale è subordinato al possesso:
 1. di specifici pre-requisiti fisici e psicologici e di requisiti professionali;
 2. di una abilitazione individuale rilasciata dal soggetto che impiega la risorsa;
3. La formazione e gli esami del personale impiegato in attività di sicurezza devono essere svolti da personale qualificato;
4. I requisiti richiesti per ricoprire un ruolo di sicurezza non debbono essere posseduti solo in fase di inserimento nel ruolo ma debbono essere anche mantenuti nel tempo.

ATTIVITA' DI SICUREZZA

CONDOTTA DEI TRENI



ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (ADT)


PREPARAZIONE DEI TRENI (PDT)



GESTIONE CIRCOLAZIONE

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA

MANUTENZIONE VEICOLI



IL PROCESSO DI MIGRAZIONE

Progressiva conversione dei titoli rilasciati al personale in applicazione del quadro normativo in vigore fino al 30 giugno 2019 sulle linee funzionalmente isolate in quelli definiti dal quadro normativo emanato con il Decreto 3/2019.

L'OBIETTIVO E' QUELLO DI

1. stimolare un innalzamento del livello qualitativo della formazione e quindi della sicurezza della circolazione;
2. Standardizzare l'obiettivo formativo (Competenze) e non il processo formativo (durata della formazione);
3. Condividere i modelli formativi già sperimentati in altri ambiti ferroviari;
4. Ottimizzare i processi formativi valorizzando le competenze possedute (valutazione dei bisogni formativi).


GARANTIRE DURANTE LA MIGRAZIONE...

1. La validità dei titoli rilasciati in applicazione della previgente normativa e il loro mantenimento (fino al 31/12/2021);
2. La continuità del servizio:
 1. attraverso un processo di migrazione distribuito nel tempo;
 2. Prevedendo specifiche norme in caso di bisogni formativi puntuali in pendenza dell'ottenimento del certificato di idoneità all'esercizio:
3. Il supporto formativo esterno attraverso il ricorso ai centri di formazione riconosciuti dall'Agenzia o ad altre Imprese ferroviarie o Gestori infrastruttura;
4. Il ricorso alle norme previste a regime in caso di rilascio di nuove abilitazioni o in caso di estensione dei titoli rilasciati in applicazione della previgente normativa.

NORMATIVA A REGIME

L'OBIETTIVO

Norme per la qualificazione
del personale
(Decreto ANSF 4/2012)



Grazie per l'attenzione

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Settore Norme di Esercizio